

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
PERSONALE DOCENTE
anno scolastico 2024/25
GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Dall'11 al 24 luglio

VINCOLI E DEROGHE			
Docenti	Assegnazioni provinciali	Assegnazioni interprovinciali	Deroghe
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Assunti a TI fino all'1/9/2022 (GAE/CONCORSI); ✓ Assunti a TD l'1/9/21 o l'1/9/22 e a TI l'1/9/22 o l'1/9/23 (GPS di I FASCIA). 	<p>SÌ (SENZA BISOGNO DI DEROGHE)</p>	<p>SÌ (SENZA BISOGNO DI DEROGHE)</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) sovrannumero o esubero; b) genitore con figlio fino a 12 anni (entro il 31/12/2024); c) invalido con almeno il 67%+disabilità anche non grave (art. 21 L.104/92); d) disabile con connotazione di gravità (art. 33 c.6 L.104/92); e) assistenza al figlio o al coniuge/unione civile/convivente con disabilità grave; al parente o affine entro il 3° grado con disabilità grave (art. 33 cc. 3-6 L.104/92); f) fruizione dei permessi o del congedo biennale (art. 42 d.lgs. 151/01); g) coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile (art.2, cc. 2 e 3, della L.118/1971).
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Neo assunti a TI l'1/9/2023 (GAE/CONCORSI/STRAORD.BIS); ✓ Neo assunti a TD l'1/9/2023 (STRAORD.BIS); ✓ Assunti a TD l'1/9/21 o l'1/9/22 e nuovamente assunti a TD l'1/9/23 per rinvio o ripetizione dell'anno di formazione e prova (STRAORD.BIS o GPS I FASCIA) 	<p>SÌ (SENZA BISOGNO DI DEROGHE)</p>	<p>SOLO CON DEROGHE</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Neo assunti a TD l'1/9/23 (GPS I fascia sostegno). 	<p>SOLO CON DEROGHE</p>	<p>SOLO CON DEROGHE</p>	
<p>ATTENZIONE: Tutti gli assunti a tempo determinato devono aver superato l'anno di formazione e prova nell'a.s. 2023/24.</p> <p>Inoltre, i neo assunti a TD su sostegno I fascia GPS (legge 21 giugno 2023, n. 74):</p> <p>- si muovono dopo la fase 40 e prima della fase 41 di cui all'Allegato 1 del CCNI 2019/21: Nelle assegnazioni provvisorie interprovinciali precedono i docenti titolari su posto comune che stanno per concludere il corso di specializzazione sul sostegno o che, in subordine, hanno maturato almeno un anno di servizio sul sostegno, e che richiedono anche posti di sostegno (questi ultimi, infatti, rientrano, nella fase 41).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gli assunti a tempo indeterminato presentano la domanda esclusivamente in modalità online: https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm • Gli assunti a tempo determinato utilizzano il modello cartaceo 			

Motivi per cui è possibile richiederla

Si può partecipare all'assegnazione provvisoria, provinciale o interprovinciale, per i soli motivi previsti dagli art. 7 e di seguito indicati:

- ✓ ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ✓ ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto;
- ✓ ricongiungimento a parenti e agli affini conviventi purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- ✓ gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ✓ ricongiungimento al genitore (anche non convivente).

Nota bene:

Il personale sceglie liberamente a quale familiare ricongiungersi tra quelli indicati dalla norma.

Esempio, il lavoratore coniugato può anche scegliere di ricongiungersi ad un altro familiare (es. figli o genitore).

Inoltre, ai fini del ricongiungimento al coniuge/parte dell'unione civile, genitore o figlio non è necessaria la convivenza. Il requisito della convivenza è, invece, obbligatorio, per il ricongiungimento al convivente di fatto o ad altri parenti o affini (es. nonna, zio ecc.).

Quando non è possibile richiederla

- All'interno del comune di attuale titolarità.

Attenzione: Se si è titolari in una città divisa in più distretti sub comunali (es. Napoli, Roma ecc.), è possibile chiedere assegnazione provvisoria all'interno del proprio comune di titolarità (diviso in più distretti sub comunali) solo se si ha diritto ad una delle precedenzae previste dall'art. 8 del CCNI 2019/21 (es. assistenza al genitore con 104/92, mandato amministrativo, genitore con figlio fino a 6 anni ecc.). Le due fattispecie, titolarità in un comune diviso in più distretti sub comunali e diritto ad una delle precedenzae previste dal CCNI, devono coesistere.

- nei confronti del personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente con l'1/9/24 (prossime immissioni in ruolo);
- ✓ per più province;
- ✓ non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza se non è stato superato con esito positivo il percorso annuale di formazione iniziale e prova.

COMPILAZIONE DELLE RELATIVE CASELLE DEL MODULO-DOMANDA

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA

SEZIONE “PRECEDENZE”

Il presupposto per fruire delle precedenze è essere in possesso di uno dei requisiti indicati nell'art. 7 comma 1 del CCNI.

- 1 Il docente usufruisce della precedenza prevista per non vedenti dal C.C.N.I.
- 2 Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli emodializzati dal C.C.N.I.

Per fruire della precedenza bisogna allegare alla domanda (o inviare all'ATP di destinazione della domanda), **entro la data ultima per la presentazione delle domande di assegnazione provvisoria, tutta la documentazione medica dalla quale risultino le situazioni di cui sopra.**

Se la documentazione si invia all'ATP, fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

ATTENZIONE

Per tali precedenze non esiste alcun tipo di vincolo, né in riferimento alla provincia in cui esercitare il diritto della precedenza, né per il criterio con cui esprimere le preferenze all'interno del modulo domanda (es. non è obbligatorio, in nessun caso, esprimere il codice del comune di residenza).

- 3 Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto III lettera d) del C.C.N.I.

La precedenza vale sia per le assegnazioni provinciali che interprovinciali.

Si tratta del personale che fruisce dell'art. 21 della l. 104/92:

Personale con un grado di **invalidità superiore ai due terzi congiunto** ad una **certificazione di disabilità** anche non grave, o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “a” annessa alla legge 10 agosto 1950, n.648.

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Scannerizzare e allegare al modulo domanda oppure consegnare/inviare all'ATP di competenza, non oltre la data di presentazione delle domande, le documentazioni che danno titolo alla precedenza. Se la documentazione si invia all'ATP, fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

Quali certificazioni sono valide

- Deve risultare, **anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità (non necessariamente grave) e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi** o le minorazioni

iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648.

ATTENZIONE

Per tale precedenza non esiste alcun tipo di vincolo, né in riferimento alla provincia in cui esercitare il diritto della precedenza, né per il criterio con cui esprimere le preferenze all'interno del modulo domanda (es. non è obbligatorio, in nessun caso, esprimere il codice del comune di residenza).

- 4 Il docente per motivi di salute ha necessità di cure di cui all'art. 8 comma 1 punto III lettera e) del C.C.N.I. effettuabili solo nel comune di

La precedenza vale sia per le assegnazioni provinciali che interprovinciali.

Si tratta del personale docente, non necessariamente disabile, che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo.

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza

- Inserire il comune in cui si necessita delle cure.
- Scannerizzare e allegare al modulo domanda oppure consegnare/inviare all'ATP di competenza, non oltre la data di presentazione delle domande, le documentazioni che danno titolo alla precedenza. Se la documentazione si invia all'ATP, fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

Quali certificazioni sono valide

- È valida la certificazione nella quale sia espressamente indicata la grave patologia e l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa ricondotta ovviamente alla grave patologia.
- Le suddette certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..

ATTENZIONE

Detto personale ha diritto alla precedenza, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa ad una scuola del comune **in cui esista il centro di cura specializzato ove svolge la relativa terapia** ovvero abbia espresso come prima preferenza il comune (o distretto sub comunale) in cui esista il centro di cura specializzato ovvero il comune viciniore in assenza di posti e/o classi di concorso richiedibili in cui esista il centro di cura specializzato oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.

La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria, anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica, prima di esprimere preferenza per altro comune.

La mancata indicazione del comune o distretto di cura preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza.

- 5 Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto III lettera f) del C.C.N.I.

La precedenza vale sia per le assegnazioni provinciali che interprovinciali.

Si tratta del personale appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92: **Docenti a cui è stata riconosciuta la situazione di disabilità personale con connotazione di gravità.**

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Scannerizzare e allegare al modulo domanda oppure consegnare/inviare all'ATP di competenza, non oltre la data di presentazione delle domande, le documentazioni che danno titolo alla precedenza. Se la documentazione si invia all'ATP, fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

Quali certificazioni sono valide

- Esclusivamente la certificazione che attesti la **situazione di gravità della disabilità** così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.

ATTENZIONE

Detto personale può usufruire di tale precedenza **solo all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza** a condizione che abbia espresso come prima preferenza il comune (o distretto sub comunale) di **residenza** o una o più istituzioni scolastiche comprese in esso oppure il comune viciniore oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di riferimento ed in assenza di posti e/o classi di concorso richiedibili nel comune di residenza.

La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria, anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica, prima di esprimere preferenza per altro comune.

La mancata indicazione del comune o distretto di residenza preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza per il comune di riferimento.

- 6 Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera g) del C.C.N.I. e dell'Intesa

La precedenza vale sia per le assegnazioni provinciali che interprovinciali.

Si tratta del personale docente che assiste il **figlio disabile con connotazione di gravità**. Sono equiparati i docenti che hanno una **tutela legale** o chi assiste il **fratello/sorella** (in quest'ultimo caso solo se convivente e se i genitori sono scomparsi o totalmente inabili).

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Scannerizzare e allegare al modulo domanda oppure consegnare/inviare all'ATP di competenza non oltre la data di presentazione delle domande le documentazioni che danno titolo alla precedenza. Se la documentazione si invia all'ATP, fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

Quali certificazioni sono valide

- Nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, anche **“rivedibile”**, **purché la durata del riconoscimento travalichi l'1/9/2024.**
- La situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

Particolarità

- In caso di figlio o tutela legale non è necessaria la convivenza.
- In caso di fratello/sorella convivente, in assenza dei genitori o se questi ultimi sono totalmente inabili, l'assistenza può essere fornita da più fratelli/sorelle.
- Bisogna comprovare che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

ATTENZIONE
Il domicilio dell'assistito, qualora sia in comune diverso, è considerato al pari della residenza.
La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi come prima preferenza sintetica il comune o distretto sub-comunale di assistenza (residenza o domicilio), eventualmente preceduta dall'indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti residente o domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune vicinore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non vicinore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza o domicilio dell'assistito.
L'indicazione della preferenza sintetica del predetto comune , ovvero per il distretto scolastico per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica.
La mancata indicazione del comune o distretto di assistenza preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese

in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza.

- 7 Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera h) del C.C.N.I. e dell'Intesa

La precedenza vale sia per le assegnazioni provinciali che interprovinciali.

Si tratta del personale docente che assiste il proprio **coniuge/parte dell'unione civile/convivente di fatto disabile con connotazione di gravità**.

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda.
- Scannerizzare e allegare al modulo domanda oppure consegnare/inviare all'ATP di competenza non oltre la data di presentazione delle domande le documentazioni che danno titolo alla precedenza. Se la documentazione si invia all'ATP, fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

Quali certificazioni sono valide

Nelle certificazioni deve risultare la situazione di **gravità della disabilità**, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, anche "**rivedibile**", purché la **durata del riconoscimento travalichi l'1/9/2024**.

Particolarità

- Non è necessaria la convivenza con il coniuge o parte dell'unione civile.
- Bisogna comprovare che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

ATTENZIONE

Il domicilio dell'assistito, qualora sia in comune diverso, è considerato al pari della residenza.

La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi come prima preferenza sintetica il comune o distretto sub-comunale di **assistenza** (residenza o domicilio), eventualmente preceduta dall'indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell'assistito.

L'indicazione della preferenza sintetica del predetto comune, ovvero per il distretto scolastico per i comuni suddivisi in più distretti, **è obbligatoria** anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica.

La mancata indicazione del comune o distretto di assistenza preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub

comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza.

- 8 Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera i) del C.C.N.I. e dell'Intesa

La precedenza vale sia per le assegnazioni provinciali che interprovinciali.

Si tratta del personale docente **figlio che assiste il genitore disabile con connotazione di gravità**.

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Scannerizzare e allegare al modulo domanda oppure consegnare/inviare all'ATP di competenza non oltre la data di presentazione delle domande le documentazioni che danno titolo alla precedenza. Se la documentazione si invia all'ATP, fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

Quali certificazioni sono valide

- Nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, anche **"rivedibile"**, purché la durata del riconoscimento travalichi l'1/9/2024.

Particolarità

- Non è richiesta la convivenza con il genitore.
- Non sono richieste autodichiarazioni che dimostrino il carattere di unicità all'assistenza e/o eventuali dichiarazioni di altri familiari che attestino i motivi dell'impossibilità di assistenza al disabile. L'assistenza al disabile può, infatti, essere fornita anche dall'altro genitore e/o da più figli senza far venire meno al docente il diritto alla precedenza.
- Bisogna comprovare che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

ATTENZIONE

Il domicilio dell'assistito, qualora sia in comune diverso, è considerato al pari della residenza.

La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi come prima preferenza sintetica il comune o distretto sub-comunale di **assistenza** (residenza o domicilio), eventualmente preceduta dall'indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti residente o domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune vicinore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di

organico in altro comune anche non vicinore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza o domicilio dell'assistito.

L'indicazione della preferenza sintetica del predetto comune, ovvero per il distretto scolastico per i comuni suddivisi in più distretti, **è obbligatoria** anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica.

La mancata indicazione del comune o distretto di assistenza preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza.

- 9 Il docente usufruisce della precedenza di lavoratore madre/padre avente un figlio di età inferiore ai 6 anni

La precedenza vale sia per le assegnazioni provinciali che interprovinciali.

Si tratta del personale docente genitore di un **figlio fino a 6 anni di età**.

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Allegare al modulo domanda oppure consegnare/inviare all'ATP di competenza, non oltre la data di presentazione delle domande, l'autodichiarazione che dà titolo alla precedenza con i dati anagrafici del figlio. Se l'autodichiarazione si invia all'ATP, fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

Particolarità

- Sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024.
- La precedenza spetta ad entrambi i genitori.
- Se si tratta di figli in adozione o in affidato, i 6 anni si intendono dall'ingresso del minore in famiglia e non all'età anagrafica.

ATTENZIONE

Per tale precedenza non esiste alcun tipo di vincolo, né in riferimento alla provincia in cui esercitare il diritto della precedenza, né per il criterio con cui esprimere le preferenze all'interno del modulo domanda (es. non è obbligatoria, in nessun caso, esprimere il comune di residenza o domicilio del figlio).

- 10 Il docente usufruisce della precedenza di lavoratore madre/padre avente un figlio di età inferiore ai 12 anni
(l'informazione può essere inserita solo dai titolari su altra provincia)

La precedenza vale **esclusivamente** nelle assegnazioni interprovinciali.

Si tratta del personale docente genitore di un **figlio fino a 12 anni di età**.

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Allegare al modulo domanda oppure consegnare/inviare all'ATP di competenza, non oltre la data di presentazione delle domande, l'autodichiarazione che dà titolo alla precedenza con i dati anagrafici del figlio. Se l'autodichiarazione si invia all'ATP, fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

Particolarità

- Sono presi in considerazione i figli che compiono i dodici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024.
- La precedenza spetta ad entrambi i genitori.
- Se si tratta di figli in adozione o in affidato, i 12 anni si intendono dall'ingresso del minore in famiglia e non all'età anagrafica.

ATTENZIONE

Per tale precedenza non esiste alcun tipo di vincolo, né in riferimento alla provincia in cui esercitare il diritto della precedenza, né per il criterio con cui esprimere le preferenze all'interno del modulo domanda (es. non è obbligatorio, in nessun caso, esprimere il comune di residenza o di domicilio del figlio).

- 11 Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera n) del C.C.N.I. e dell'Intesa

La precedenza vale sia per le assegnazioni provinciali che interprovinciali.

Si tratta del docente che assiste il **parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado disabile in situazione di gravità**.

La precedenza spetta:

- per il parente o affine entro il secondo grado senza particolari vincoli;
- per il parente o affine entro il terzo grado solo qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o si è unici affidatari del disabile.

Chi sono i parenti o affini entro il secondo grado

È possibile fruire della precedenza per assistenza al:

- nonno o nonna;
- nipote (figlio del figlio o della figlia);
- suocero o suocera del titolare;
- figlio o figlia del coniuge;
- nonno o nonna del coniuge;
- nipote (figlio del figlio del coniuge);

- cognata.

Chi sono i parenti o affini entro il terzo grado

È possibile fruire della precedenza per assistenza al:

- bisnonno o bisnonna;
- pronipote (figlia o figlio del nipote);
- nipote (figlia o figlio del fratello o della sorella);
- zio e zia (fratello o sorella del padre o della madre);
- bisnonno o bisnonna del coniuge;
- pronipote (figlio del nipote del coniuge);
- nipote (figlio del cognato o della cognata);
- zio o zia del coniuge

qualora i genitori o il coniuge del parente o affine disabile in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o si è unici affidatari del disabile.

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Scannerizzare e allegare al modulo domanda oppure consegnare/inviare all'ATP di competenza, non oltre la data di presentazione delle domande, le documentazioni che danno titolo alla precedenza. Se la documentazione si invia all'ATP, fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

Quali certificazioni sono valide

- Nelle certificazioni deve risultare la situazione di **gravità della disabilità**, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, anche **“rivedibile”**, purché la durata del riconoscimento travalichi l'1/9/2024.

Particolarità

- Non è richiesta la convivenza con il parente o l'affine al fine di fruire della precedenza.

Attenzione: la convivenza è, invece, richiesta qualora il parente o l'affine **sia anche il familiare a cui si richiede il ricongiungimento** (art. 7 comma 1 CCNI 2019/21).

Inoltre:

- Non sono richieste autodichiarazioni che dimostrino il carattere di unicità all'assistenza e/o eventuali dichiarazioni di altri familiari che attestino i motivi dell'impossibilità di assistenza al disabile. L'assistenza al disabile può, infatti, essere fornita anche da altri familiari senza far venire meno al docente il diritto alla precedenza.
- Nel caso di assistenza al parente o affine di **terzo grado**, bisogna autodichiarare/documentare la condizione per cui si può fruire dell'assistenza (mancanza o patologie invalidanti o età superiore ai 65 anni del genitore o del coniuge del parente o affine o dichiarare che si è unici affidatari del disabile).
- Bisogna comprovare che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

ATTENZIONE

Il domicilio dell'assistito, qualora sia in comune diverso, è considerato al pari della residenza.

La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi come prima preferenza sintetica il comune o distretto sub-comunale di **assistenza** (residenza o domicilio), eventualmente preceduta dall'indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti residente o domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune vicinore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non vicinore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza o domicilio dell'assistito.

L'indicazione della preferenza sintetica del predetto comune, ovvero per il distretto scolastico per i comuni suddivisi in più distretti, **è obbligatoria** anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica.

La mancata indicazione del comune o distretto di assistenza preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza.

- 12 Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto V lettera o) del C.C.N.I.

PERSONALE CESSATO A QUALUNQUE TITOLO DAL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO

(personale di cui all'art. 2 comma 1 lettera c).

- 13 Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto VI lettera p) del C.C.N.I.

La precedenza vale sia per le assegnazioni provinciali che interprovinciali.

Si tratta del personale **coniuge di militare o di categoria equiparata**.

Chi riguarda tale precedenza

Il coniuge o parte dell'unione civile **convivente** del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all'art. 2, commi 197 e 198, della legge n. 549/95, destinatari della legge n. 100/87, dell'art. 10- comma 2 - del D.L. 325/87, convertito con modificazioni nella L. 402/87, dell'art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell'art. 2 della L. n. 86 del 29.3.2001.

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Scannerizzare e allegare al modulo domanda oppure consegnare/inviare all'ATP di competenza, non oltre la data di presentazione delle domande, le documentazioni che danno titolo alla precedenza (in questo caso fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC)

ovvero una **autodichiarazione** dalla quale risulti che il coniuge o parte dell'unione civile **sia stato trasferito d'autorità**, nonché una dichiarazione **in carta semplice**, sotto la propria personale responsabilità, **con la quale il coniuge trasferito d'autorità si dichiara convivente con il richiedente**.

La **dichiarazione del coniuge** deve essere **necessariamente** scannerizzata e allegata al modulo domanda oppure consegnata/inviata all'ATP di competenza.

Particolari disposizioni

Ai fini del ricongiungimento al coniuge o parte dell'unione civile, **in caso di mancata assegnazione provvisoria**, sarà previsto l'impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, **mediante messa a disposizione**, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n.181 del 19.2.1994. La **destinazione in scuola viciniore** avrà luogo **solo qualora** nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.

ATTENZIONE

La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi come prima preferenza sintetica il comune o distretto sub-comunale in cui **è stato trasferito d'autorità il coniuge o parte dell'unione civile**, eventualmente preceduta dall'indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni. In assenza di posti richiedibili nel comune ove **è stato trasferito d'autorità il coniuge o parte dell'unione civile** è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello in cui **ove è stato trasferito d'autorità il coniuge o parte dell'unione civile** con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune ove è stato trasferito d'autorità il coniuge o parte dell'unione civile.

L'indicazione della preferenza sintetica del predetto comune, ovvero per il distretto scolastico per i comuni suddivisi in più distretti, **è obbligatoria** anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica.

La mancata indicazione del comune o distretto in cui è stato trasferito d'autorità il coniuge o parte dell'unione civile preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza.

14 Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto VII lettera q) del C.C.N.I.

La precedenza vale sia per le assegnazioni provinciali che interprovinciali.

Si tratta del personale che ricopre **cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali**.

Chi riguarda tale precedenza

Il personale chiamato a **ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali** a norma dell'art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000, n. 267, durante l'esercizio del mandato. **Sono contemplati anche le Consigliere e i Consiglieri di parità nazionale, regionali e provinciali.**

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza

- Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;
- Scannerizzare e allegare al modulo domanda oppure consegnare/inviare all'ATP di competenza, non oltre la data di presentazione delle domande, le autodichiarazioni/documentazioni che danno titolo alla precedenza. Se l'autodichiarazione/documentazione si invia all'ATP, fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

ATTENZIONE

La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi come prima preferenza sintetica il comune o distretto sub-comunale in cui **si svolge il mandato**, eventualmente preceduta dall'indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni. In assenza di posti richiedibili nel comune ove **si svolge il mandato** è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello in cui ove **si svolge il mandato** con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune ove è stato trasferito d'autorità il coniuge o parte dell'unione civile.

L'indicazione della preferenza sintetica del predetto comune, ovvero per il distretto scolastico per i comuni suddivisi in più distretti, **è obbligatoria** anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica.

La mancata indicazione del comune o distretto in cui si svolge il mandato preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza.

- 15 Il docente usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto VIII lettera r) del C.C.N.I.
(l'informazione può essere inserita solo dai titolari su altra provincia)

La precedenza vale **esclusivamente** nelle assegnazioni interprovinciali.

Si tratta del personale **che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale.**

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza

Contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda;

- Scannerizzare e allegare al modulo domanda oppure consegnare/inviare all'ATP di competenza non oltre la data di presentazione l'autodichiarazione di ripresa del servizio. Se l'autodichiarazione/documentazione si invia all'ATP, fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

SEZIONE "ESIGENZE DI FAMIGLIA"

LA TABELLA A CUI FARE RIFERIMENTO E RELATIVO PUNTEGGIO

ALLEGATO 3 - Tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo.

Tipo di esigenza	Punteggio
A) per ricongiungimento al coniuge o parte dell'unione civile o al convivente o per ricongiungimento ai figli minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità(art. 3.- comma 3 – legge 104/92), o ai genitori di età superiore ai 65 anni (1)(2)(3) e ai minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità (art. 3.- comma 3 – legge 104/92) affidati (6)(7).....	Punti 6
B) per ogni figlio o affidato (6) che non abbia compiuto 6 anni di età (4)	Punti 4
C) per ogni figlio o affidato (6) di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato il 18 anno di età (4) ovvero per ogni figlio o affidato (6) maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro.....	Punti 3
D) per la cura e l'assistenza dei figli o affidati (6) minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o parte dell'unione civile o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (5).....	Punti 6

- 16 Ricongiungimento al coniuge, al convivente o parte dell'unione civile o al familiare nel comune di:

Il ricongiungimento spetta anche per il convivente di fatto o per il parente o affine convivente.

Indicare il comune in cui risiede il familiare a cui si chiede il ricongiungimento.

Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (nel caso del docente che non comprendano l'insegnamento del richiedente): in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purché comprese fra le preferenze espresse.

Il punteggio è attribuito:

- Se è allegata una dichiarazione personale dalla quale risulti il grado di parentela (o la condizione di convivenza come da certificazione anagrafica) che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi (completa anche dei dati anagrafici).
- Se la persona alla quale si richiede il ricongiungimento abbia la residenza con decorrenza **anteriore di almeno tre mesi rispetto la data di scadenza della domanda** (ciò deve essere esplicitata nell'apposita autodichiarazione). Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di scadenza della domanda. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

Nota bene: Il punteggio per il **ricongiungimento al genitore** è riconosciuto **solo** se lo stesso ha un'età superiore ai **65 anni** (in caso contrario, il docente ha comunque diritto all'assegnazione ma senza punteggio di ricongiungimento).

Per i figli disabili: Anche qualora la certificazione attestante la gravità della disabilità dichiari il soggetto disabile **“rivedibile”**, purché la durata del riconoscimento travalichi l'1/9/2024.

Ad essi sono assimilati i familiari che si trovino in una delle seguente condizioni:

- a) figlio disabile ovvero coniuge o genitore ricoverato permanentemente in un istituto di cura;
- b) figlio disabile, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura, tali da comportare di necessità l'elezione del domicilio nella sede dello istituto medesimo;
- c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118, e 122, D.P.R. 09/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia, come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

ATTENZIONE

La prima preferenza espressa nel modulo domanda deve essere riferita **obbligatoriamente** al comune di ricongiungimento (o distretto sub-comunale nelle città metropolitane) del familiare. In questo caso è anche possibile indicare **single scuole senza la necessità di inserire l'intero codice comune/distretto sub comunale.**

Nel caso in cui si intendano, invece, esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) **anche per altro comune** (o distretto sub comunale nelle città metropolitane), **è obbligatorio inserire l'intero codice comune/o distretto sub comunale di ricongiungimento prima di una qualsiasi preferenza riferita ad altro comune.**

Attenzione: L'obbligo sussiste anche nei casi in cui ci sia una sola scuola esprimibile nel predetto comune di ricongiungimento.

In caso contrario, la domanda non sarà annullata, ma verranno considerate soltanto le preferenze riferite al comune di ricongiungimento (in questo caso Vicenza) con conseguente non considerazione delle preferenze riferite ad altri comuni

17 Numero dei figli di età inferiore ai 6 anni

- Indicare il numero dei figli.
- Si attribuiscono **punti 4** per ogni figlio o affidato (il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario) .
- Il punteggio è attribuito anche per i figli che compiono i 6 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2024.
- L'interessato deve attestare con dichiarazioni personali l'esistenza dei figli (precisando la data di nascita).

- I punteggi si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.

18 Numero dei figli di età superiore ai sei anni ma non superiore ai diciotto

- Indicare il numero dei figli.
 - Si attribuiscono **punti 3** per ogni figlio o affidato (il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario) **che abbia dai 7 ai 18 anni di età** ovvero per ogni figlio o affidato (maggioranne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro.
 - Il punteggio è attribuito anche per i figli che compiono i 18 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2024.
- L'interessato deve attestare con dichiarazioni personali l'esistenza dei figli (precisando la data di nascita).
 - I punteggi si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.
 - Lo stato di figlio maggioranne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali.

19 Comune dove possono essere assistiti il coniuge, i figli minorati, tossicodipendenti, etc

Indicare il comune dove è necessario prestare la cura e l'assistenza:

- del figlio con minorazione fisica, psichica o sensoriale;
- ovvero il comune per prestare la cura e l'assistenza del figlio tossicodipendente;
- del coniuge o del genitore, totalmente e permanente inabile al lavoro che può essere assistito soltanto nel comune richiesto.

Nota bene - sono assegnati pp. 6 solo se sussistono determinate condizioni ovvero:

- a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
- b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.
- c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia.

Documentazione richiesta (da allegare o inviare all'ATP di riferimento):

- Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure

continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare.

- La situazione di gravità delle personale con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base.
- L'interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito.
- Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt.114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309). L'interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune - residenza abituale - il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA

Comune a tutti gli ordini di scuola

SEZIONE G1 -ORDINE TRATTAMENTO DOMANDA (solo per i titolari su altro ordine scuola)

20 Ordine di gradimento della presente domanda (1°, 2°, 3°) da trattare in subordine alla domanda di Assegnazione provvisoria per il proprio ordine

-

Deve essere inserito l'ordine di gradimento della domanda che si sta compilando (1° - 2° o 3° posto), **rispetto alle eventuali altre domande presentate per altro ordine o grado d'istruzione**, con l'avvertenza che:

- se si richiedono gradi diversi d'istruzione si devono compilare più moduli, uno per ogni grado e/o ordine richiesto;
- è comunque obbligatorio richiedere assegnazione provvisoria per la propria classe di concorso/posto di titolarità;
- la richiesta per il grado di titolarità ha priorità rispetto alle altre.

Comune alla scuola della infanzia e della primaria

-SEZIONE G2 - ALTRE INDICAZIONI

21 Il docente dichiara di essere in part time

-

Il numero di ore settimanali è:

22 Il docente chiede anche posti di durata inferiore all'anno

-

23 Il docente chiede posti derivanti dalla somma di spezzoni purchè compatibili con l'orario di servizio

-

Scuola di I grado

-SEZIONE G2 - ALTRE INDICAZIONI

21 Il docente chiede anche posti di durata inferiore all'anno

-

22 Il docente chiede posti derivanti dalla somma di spezzoni purchè compatibili con l'orario di servizio

-

23 Il docente richiede anche il tempo prolungato:

-

24 Richiesta cattedre articolate su più scuole dello stesso comune anche di comuni diversi

-

25 Il docente dichiara di essere in part time

-

Il numero di ore settimanali è:

-

Scuola di II grado

-SEZIONE G2 - ALTRE INDICAZIONI

21 Il docente chiede anche posti di durata inferiore all'anno

-

22 Il docente chiede posti derivanti dalla somma di spezzoni purché compatibili con l'orario di servizio

-

23 Le preferenze di sede espresse sono valide anche per corsi di istruzione per adulti

-

24 Richiesta cattedre articolate su più scuole dello stesso comune anche di comuni diversi

-

25 Il docente dichiara di essere in part time

-

Il numero di ore settimanali è:

-

Precisazioni:

Part time: Il docente che è in regime di part time deve indicare il numero di ore. Si ricorda che l'assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio di part time.

Cattedre articolate su più scuole (solo scuola di I e II grado)

Sono previste tre possibilità:

- ✓ **“Nessuna selezione”:** il docente chiede solo cattedre orario interne (in questo caso non deve flaggare nessuna delle due caselle)
- ✓ **“Cattedre dello stesso comune”:** il docente chiede anche cattedre orario esterne tra scuole dello stesso comune.
- ✓ **“Cattedre anche in comuni diversi”:** il docente chiede anche cattedre orario esterne tra scuole dello stesso comune e cattedre orario esterne tra scuole di comuni diversi.

È importante precisare che le due opzioni per cattedre orario esterne non escludono la richiesta di cattedre orario interne. Infatti per ogni preferenza espressa verranno esaminate in stretto ordine sequenziale le seguenti disponibilità:

- le cattedre interne
- le cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune
- le cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi.

Dal momento che l'ordine sequenziale a) b) e c) avviene per “ogni preferenza espressa”, è possibile avere il completamento orario (se si scelgono le opzioni b) e c)) anche se esistono cattedre interne per le preferenze espresse successivamente.

Esempio:

- ✓ Prima preferenza Scuola X
- ✓ Seconda preferenza Scuola Y

Ipotizziamo che nella prima preferenza espressa dal docente non ci siano cattedre interne e ci sia solo una cattedra esterna che completa con altro comune, mentre nella seconda preferenza ci sia una cattedra intera o una cattedra che completa nello stesso comune.

Se si sceglie l'opzione c), il docente deve sapere che otterrà la prima scuola X espressa nel modulo domanda e non si valuterà la disponibilità nella seconda preferenza Y. Questo perché viene soddisfatto nella scelta in “ordine di preferenza”, a nulla rilevando che nella seconda scuola Y ci sia la disponibilità di una cattedra interna.

Scuola dell'infanzia

SEZIONE H - TIPOLOGIA DI POSTO RICHIESTA/ TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE

- | | | | |
|----|---|-------------------|--------------------------|
| 24 | Posti di sostegno per: | Vista | <input type="checkbox"/> |
| | | Udito | <input type="checkbox"/> |
| | | Psicofisici | <input type="checkbox"/> |
| 25 | Posti speciali per: | Vista | <input type="checkbox"/> |
| | | Udito | <input type="checkbox"/> |
| | | Psicofisici | <input type="checkbox"/> |
| 26 | Posti ad indirizzo didattico differenziato per: | Metodo Montessori | <input type="checkbox"/> |
| | | Metodo Agazzi | <input type="checkbox"/> |
| 27 | Posti normali: | Comune | <input type="checkbox"/> |

28 Docente non in possesso di titolo di specializzazione (l'informazione può essere inserita solo dai titolari su altra provincia)

In conclusione del corso di specializzazione per il sostegno

Ha prestato almeno un anno di servizio su posto di sostegno

Scuola primaria

-SEZIONE H - TIPOLOGIA DI POSTO RICHIESTA/ TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE

24	Posti di sostegno per:	Vista	<input type="checkbox"/>
		Udito	<input type="checkbox"/>
		Psicofisici	<input type="checkbox"/>
25	Posti speciali per:	Vista	<input type="checkbox"/>
		Udito	<input type="checkbox"/>
		Psicofisici	<input type="checkbox"/>
26	Posti ad indirizzo didattico differenziato per:	Metodo Montessori	<input type="checkbox"/>
		Metodo Agazzi	<input type="checkbox"/>
		Metodo Pizzigoni	<input type="checkbox"/>
27	Posti normali:	Comune	<input type="checkbox"/>
		Inglese	<input type="checkbox"/>
28	Per normale ordine di gradimento comune/lingua:	-	
29	Docente non in possesso di titolo di specializzazione (l'informazione può essere inserita solo dai titolari su altra provincia)	Ha prestato almeno un anno di servizio su posto di sostegno	-
		In conclusione del corso di specializzazione per il sostegno	-

Scuola di I e II grado

-SEZIONE H - TIPOLOGIA DI POSTO RICHIESTA/ TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE

26	Posti di sostegno per:	Vista	<input type="checkbox"/>
		Udito	<input type="checkbox"/>
		Psicofisici	<input type="checkbox"/>
27	Posti normali:	Comune	<input type="checkbox"/>
28	Docente non in possesso di titolo di specializzazione (l'informazione può essere inserita solo dai titolari su altra provincia)	In conclusione del corso di specializzazione per il sostegno	-
		Ha prestato almeno un anno di servizio su posto di sostegno	-

Precisazioni.

- Chi è su **posto comune** e vuole chiedere assegnazione provvisoria **solo** su tale tipologia di posto, deve indicare solo **“posti normali - comune”**.
- Chi è su **posto comune** e vuole chiedere assegnazione provvisoria **anche** su **posto di sostegno** in possesso del prescritto titolo di specializzazione, deve indicare **obbligatoriamente** **“posti normali - comune”** e in più **la tipologia di posto di sostegno** in ordine di priorità numerica (es. 3 vista, 2 udito, 1 psicofisico).
- Chi è titolare su **posto di sostegno** e, **terminato il quinquennio**, vuole chiedere **anche posti comuni**, deve indicare **obbligatoriamente** le tipologie di posto di sostegno e aggiungere **anche “posti normali - comune”**.

Ciò vale anche per chi è titolare su posto comune o posto di lingua nella scuola primaria oppure sui posti speciali o ad indirizzo differenziato.

Docenti su posto comune che chiedono posto di sostegno senza specializzazione:

Questa casella va flaggata dal docente titolare di posto comune che:

- **Sta concludendo il corso di specializzazione per il sostegno**
oppure
- **Ha prestato almeno un anno di servizio - anche a tempo determinato e in qualunque ordine di scuola - su posto di sostegno.**

Barrare una delle due caselle.

La richiesta di posti di sostegno, per il personale non in possesso del titolo, può essere presentata da tutti i docenti che abbiano uno dei due requisiti ed **esclusivamente** se si richiede **assegnazione provvisoria interprovinciale** (fase 41).

In questi casi l'assegnazione è disposta **in subordine** al personale fornito di titolo di specializzazione (**anche rispetto al docente a tempo determinato che, previo deroghe, può presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale**) e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE/GPS nonché nelle graduatorie di istituto. È altresì utile evidenziare che tale possibilità è **comunque aggiuntiva e in subordine rispetto alla richiesta di assegnazione provvisoria interprovinciale per la propria classe di concorso o posto di titolarità** (ed aggiuntiva e in subordine anche all'eventuale richiesta di assegnazione provvisoria interprovinciale per altro posto o altro grado rispetto a quello di titolarità).

Tra tutti i docenti che utilizzeranno tale possibilità avranno priorità, nell'ordine:

- genitori con figli disabili (art. 8, punto IV, lett. g);
- genitori con figli fino ai 6 anni di età (art. 8, punto IV, lett. l);
- genitori con figli di età compresa tra 6 e 12 anni (art. 8, punto IV, lett. m).

Scuola di I e II grado

SEZIONE M - ABILITAZIONI/CLASSI DI CONCORSO

30 Ulteriori classi di concorso per cui si chiede assegnazione provvisoria oltre a quella di titolarità

È possibile chiedere assegnazione anche per altre classi di concorso in subordinate a quella di titolarità.

Comune a tutti gli ordini di scuola

PREFERENZE

NUMERO D'ORDINE	TIPO DI PREFERENZA	CODICE	DESCRIZIONE
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

È possibile scegliere:

- ✓ **docenti della scuola secondaria: da 1 a 20 preferenze**
- ✓ **docenti dell'infanzia e primaria: da 1 a 15 preferenze.**

È possibile scegliere tra:

- Scuole;
- Comuni;
- Distretti;
- Codice provincia.

Le preferenze territoriali espresse nell'apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente esaminate nell'ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza.

NOTA BENE: particolare attenzione dovrà essere posta nell'espressione della prima preferenza che deve necessariamente riferirsi, come detto nelle apposite sezioni, al comune di ricongiungimento/precedenza.

Comune a tutti gli ordini di scuola

DOCUMENTI ALLEGATI

All'istanza di assegnazione provvisoria devono essere allegati le autocertificazioni attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie (es. dichiarazione di esistenza dei figli, dati del familiare a cui si intende ricongiungersi ecc.), **comprese le eventuali deroghe**. Si ricorda che nei casi delle precedenze relative ad esigenze di salute è necessario allegare la documentazione medica (es. verbale di disabilità).

ATTENZIONE!

Non si devono allegare autodichiarazioni **relative al possesso di titoli o servizi** con l'eccezione, per il **personale docente**, di autodichiarazioni relative:

- al possesso del titolo di sostegno per chi è titolare su posto comune e richiede anche posti di sostegno;
- al superamento dell'anno di formazione e prova e al possesso dell'abilitazione/idoneità per chi richiede anche altre classi di concorso o posti di diverso grado in aggiunta a quello di titolarità.

In entrambi i casi si consiglia, infatti, di allegare le autodichiarazioni indicate per sveltire le operazioni di valutazione della domanda da parte dell'Ufficio scolastico di riferimento.

I docenti a **tempo indeterminato** caricano gli allegati (autodichiarazioni/documentazione) su **Istanze Online** e successivamente in fase di compilazione dell'istanza li associano alla stessa.

Bisogna accedere all'**area riservata di Istanze Online**, tramite le credenziali SPID o quelle della Carta di identità elettronica (CIE), cliccare su "**Altri servizi**" in alto a sinistra, scorrere la pagina sino alla voce "**Gestione allegati**", in corrispondenza della quale cliccare su "**Vai al servizio**" – "**Gestione allegati**".

I docenti a **tempo determinato** presentano/inviano all'ATP di competenza tutta la documentazione in modalità cartacea.